

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

Il giudice designato Massimo Pagliarini
nel procedimento n. 21890 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2018,
vertente

T R A

[REDACTED]

(avv. Vincenzo La Cava)

ricorrente

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

convenuto contumace

sciogliendo la riserva di cui all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

[REDACTED] è dipendente a tempo indeterminato del Miur, quale docente nella scuola primaria. Ella è stata immessa in ruolo in virtù delle procedure previste dalla legge cd. sulla buona scuola (n. 107 del 2015); in particolare, poiché iscritta nella graduatoria ad esaurimento, [REDACTED] è stata immessa in ruolo con assegnazione provvisoria di sede, per l'anno scolastico 2015/2016, presso un istituto scolastico di Brescia.

Nel corso del predetto anno scolastico, [REDACTED] ha usufruito dei tre giorni di permesso mensile (*ex lege* n. 104/92), per poter assistere la propria nonna [REDACTED], residente a Randazzo) riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, con verbale della competente Commissione Asl [REDACTED]

Al termine del predetto anno scolastico, ed in vista dell'assegnazione di sede definitiva, [REDACTED] ha partecipato alla procedura di mobilità nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, prevista dall'ordinanza Miur n. 214/2016 e dal CCNI sulla mobilità 8.4.2016.

All'esito della predetta procedura, [REDACTED] si è vista assegnare dal Miur, quale sede definitiva, un istituto scolastico di Roma, dove è tuttora in servizio.



Con la conseguenza che la [redacted] ha diritto di vedersi riconosciuti i benefici in parola in sede di mobilità relativa all'anno scolastico 2017/2018 (è infatti documentalmente dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92).

A ciò va aggiunto che, sempre dalla documentazione in atti, risulta che all'esito della procedura di mobilità in esame sono residuati su Catania (ambito Sicilia 0006, il primo richiesto dalla [redacted] vari posti nella scuola primaria (AN, comune), ancora disponibili.

Sussiste poi anche l'ulteriore requisito del *periculum*.

Il particolare rilievo dei valori, anche costituzionali, sottesi all'assistenza a persone disabili, in uno con l'approssimarsi del nuovo anno scolastico, sono circostanze che consentono di poter affermare che solo un provvedimento urgente può scongiurare il determinarsi di un danno imminente, grave ed irreparabile.

Va di conseguenza ordinato al MIUR di trasferire definitivamente la docente [redacted] presso un istituto scolastico ricompreso nell'ambito Sicilia 0006, provincia di Catania (su posto AN, comune).

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza.

P . Q . M .

visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.

ORDINA al MIUR di trasferire definitivamente la docente [redacted] presso un istituto scolastico ricompreso nell'ambito Sicilia 0006, provincia di Catania (su posto AN, comune);

CONDANNA il MIUR a [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] (c.p.c. art. 93 c.p.c.)

Si comunichi.

Roma, 2.8.2018.

Il giudice
Massimo Pagliarini

